

IL REGIO SUPREMO TRIBUNALE D'APPELLO
DI VERONA.

N O T A

Essendosi rifiutati alcuni Tribunali della Terraferma e Giudici locali di prestarsi a far eseguire le lettere di citazione od intimazione rilasciate da questi Tribunali di prima Istanza, e Mercantile ad istanza di negozianti, ed altri per contratti seguiti in Venezia, e ciò con l'appoggio della sola prima parte dell'articolo XXX.^{mo} dell'Organizzazione 31. Marzo, quale prescrive, che l'Attore debba seguire il Foro del Reo, il Regio Tribunal Revisorio dopo aver provveduto ad un qualche particolar caso, trova necessario a regola uniforme di cadaun Tribunale, e Giudice locale, di ricercar codesto Regio Tribunale di Appello di far giungere circolarmente a tutti la seguente dichiarazione. Ch'egli è ben vero, che per l'articolo XXX.^{mo} della Organizzazione 31. Marzo, l'Attore seguir deve il Foro del Reo, ma soggiunge però che s'intenderà Foro del Reo quello stabilito dalle Leggi, e metodi ch'erano veglianti nel Gennaio 1796. Siccome però a tale epoca si trovava in osservanza la legge del maggior Consiglio ultimo Marzo 1435 che in copia viene nelle presenti inserita, per la quale possono i Rei per debiti

vol. 6. N.º XXVII. Dd di